

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2473 di mercoledì 22 settembre 2010

I quesiti sul decreto 81: l'RLS deve firmare il POS?

Sull'obbligo della firma sul piano operativo di sicurezza (POS) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). A cura di G. Porreca.

Commento a cura di G. Porreca.

Quesito

Sono un RLST del settore artigiani. Dall'entrata in vigore del decreto 81 parecchie aziende artigiane che operano nei cantieri mi richiedono con insistenza la firma sul POS. Per parte mia vado ripetendo che la firma mia sul POS non occorre ma loro insistono. E' corretta la mia affermazione? Inoltre le chiedo, se queste aziende, indipendentemente dal POS devono comunque approntare il DVR o l'autocertificazione.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30037] ?#>

Risposta

Si precisa, in premessa, che il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un documento aziendale nel quale vengono presi in esame ed analizzati tutti i luoghi di lavoro di una azienda e tutte le attività dalla stessa svolte mentre il piano operativo di sicurezza (POS) è un documento richiesto dall'art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e da redigere nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili e si riferisce ad ogni singolo cantiere edile per cui lo stesso varia da cantiere a cantiere. Alla luce di quanto sopra detto è chiaro quindi che i datori di lavoro delle imprese edili sono tenuti ad elaborare entrambi i documenti.

E' opinione diffusa che per i POS valgano le stesse disposizioni che si applicano ai DVR fra le quali quella della data certa prevista dall'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 da apporre in calce al documento, data che, così come integrato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, può essere in alternativa anche attestata dalla firma del RLS o del RLST, del RSPP e del medico competente. Ai sensi del comma 4 dell'art. 100 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e dello stesso piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, obbligo questo sanzionato per gli inadempienti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente. Sono questi certamente i motivi per cui i datori di lavoro delle ditte esecutrici insistono nel chiedere al lettore, che riveste la funzione di RLST e che ha quindi gli stessi diritti del RLS, la sua firma sul POS, firma che assume così un valore di prova della data apposta in calce al documento e di presa visione del POS medesimo.

Si rammenta, inoltre, che sulla redazione dei POS si applicano anche le disposizioni contenute nell'art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 in base alle quali (comma 3) tale documento deve essere trasmesso da ciascuna impresa esecutrice prima dell'inizio dei rispettivi lavori all'impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio POS, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione, disposizione quest'ultima il cui inadempimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei datori di lavoro da 500 a 1.800 euro. Secondo alcune indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, infine, sia pure in forma ufficiosa, la firma del coordinatore sui POS apposta per accettazione può costituire, in analogia a quanto indicato dall'art. 28 per i DVR, attestazione della data di redazione dei POS medesimi.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it